

INDICAZIONI PER RICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI (GDP CARBOGNANI) agg.to 15.12.16

1) DOCUMENTAZIONE

In base alle norme del Codice ed alla prassi consolidata sono documenti idonei

- Fatture con DDT recanti la firma del destinatario * (debitore) ovvero almeno del vettore
- Fatture accompagnatorie con firma del destinatario * (debitore)
- Fatture non accompagnatorie (e senza DDT) accompagnate da estratti scritture contabili
- Fatture non accompagnatorie accanto alle quali esista però un contratto fra le parti
- Fattura o proforma di un avvocato (per sé munita di opinamento)
- Fattura relativa ad appalto accompagnata da S.A.L. firmati

* ove DDT o fatture accompagnatorie o fatture semplici non rechino alcuna idonea firma occorre la predisposizione degli estratti autentici delle scritture contabili

2) PROVVISORIA ESECUZIONE

La prova documentale per ottenere il decreto ingiuntivo non è la stessa richiesta per ottenere la provvisoria esecutorietà dello stesso.

Non sono tali ad esempio i DDT. Danno titolo al decreto ma non alla provvisoria esecuzione. Infatti non è solo la sussistenza dell'obbligazione che va comprovata ma il riconoscimento della stessa che va provato per iscritto per ottenere la provvisoria esecuzione

Sono tali invece i contratti scritti inter partes

Il periculum in mora non va solo enunciato ma documentato (assegno o titolo protestato peraltro per sé titolo ex comma primo 642 , protesti, lettere in cui si confessa l'insolvenza, di solito chiedendo una dilazione di pagamento, elenco esecuzioni pendenti ecc...)

Con cauzione (solo in tal caso) la clausola è d'obbligo

3) Il calcolo degli interessi (di qualsiasi natura), pur dovendo per sé essere indicato fino alla domanda per determinare il valore ai fini della tassazione, è preferibile non inserirlo nella somma ingiunta (meglio capitale oltre interessi dal dovuto al saldo che gli interessi già conteggiati oltre quelli a scadere) perché il giudice dovrebbe approvare un conteggio di interessi (spesso elevati) non predisposto da lui (né verificabile agevolmente)

4) IVA – Per tutte le persone giuridiche (società, enti, ecc...) ovvero comunque per i soggetti con Partita Iva

(ditta individuale) il rimborso dell'iva della nota dell'avvocato non è dovuto perché l'iva non costituisce un costo essendo detraibile (scaricabile). Ciò non vale per le Assicurazioni ed i Condomini (ed altri simili) perché non "scaricano l'iva".

5) Attenzione che per le domande (citazioni o decreti ingiuntivi) in materia di LOCAZIONI è funzionalmente competente il Tribunale (attenzione però; vedi dibattito aperto in pagina specifica nella PAGINA LOCAZIONI. Nota bene)

6) 482 CPC può essere concesso non se uno ha fretta (tutti ce l'hanno) ma se dichiarano e dimostrano che nei 10 giorni del precetto il capitale da pignorare (tipo conto in banca) potrebbe sparire. Tutto qui
Mai dato un 482 in 16 anni